

LA SETTIMANA IN BREVE

| | |
|-----------|--|
| 02 | Notizie |
| | FISCALE |
| 02 | ACCERTAMENTO - Accertamento e controlli - Indici sintetici di affidabilità fiscale |
| 03 | RISCOSSIONE - Modello F24 - Compensazione |
| | LAVORO |
| 04 | LAVORO SUBORDINATO - Assunzioni agevolate |
| 06 | LAVORO SUBORDINATO - Adempimenti a carico del datore di lavoro |
| | INTERNAZIONALE |
| 07 | NORME E DISPOSIZIONI COMUNITARIE - Direttive - Global Minimum Taxation |
| 09 | Leggi In evidenza |

ACCERTAMENTO

Accertamento e controlli - Indici sintetici di affidabilità fiscale - Dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2020, 2021 e 2022 - Comunicazioni di anomalia (provv. Agenzia delle Entrate 1.7.2024n. 281202)

Con il provv. 1.7.2024 n. [281202](#), l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui sono rese disponibili:

- le comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2020-2021-2022, rilevate analizzando sia i dati delle dichiarazioni, sia altre fonti informative disponibili;
- le risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle predette comunicazioni, utilizzando lo specifico *software*.

I controlli strumentali alla trasmissione delle comunicazioni sono stati effettuati su soggetti che hanno svolto un'attività soggetta agli ISA per tutte le annualità interessate.

Tipologie di anomalia

Secondo quanto risulta dall'Allegato 1 al provvedimento, le anomalie interessano, tra l'altro:

- imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino (ad esempio, sono segnalate le gravi incoerenze nell'indicatore relativo alla durata delle scorte);
- soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati nel modello REDDITI 2023 e quelli riportati nei modelli per l'applicazione degli ISA per importi superiori a 2.000,00 euro;
- soggetti che hanno dichiarato la causa di esclusione dagli ISA "4-Periodo di non normale svolgimento dell'attività" per i periodi 2020-2021-2022 (sono esclusi dalla selezione i soggetti che sono in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni e quelli che hanno dichiarato il codice attività 68.20.02 - Affitto di aziende, pur non essendo tenuti alla compilazione del modello ISA);
- soggetti che hanno utilizzato in modo anomalo le cause di esclusione per inizio e cessazione dell'attività;
- soggetti che hanno dichiarato la causa di esclusione dagli ISA per ricavi o compensi superiori a 5.164.569,00 euro anche se i righe di riferimento del modello REDDITI 2023 non superano tale soglia;
- enti che hanno dichiarato le cause di esclusione previste per gli enti del Terzo settore, ancorché questi non siano ancora operative per l'assenza dell'autorizzazione comunitaria;
- imprese del settore dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il 2022, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
- soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo d'imposta 2022, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di "Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale" o la condizione "Pensionato" e tale informazione non trova riscontro nel modello di Certificazione Unica;
- professionisti che, per il periodo 2022, hanno indicato nel quadro H del modello ISA il massimo valore tra i compensi dichiarati (H02) e il volume d'affari (H23) inferiore, per almeno 2.000,00 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla CU 2023;
- professionisti che, per il 2022, hanno dichiarato nel Quadro C - Elementi specifici dell'attività del modello ISA un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU 2023;
- imprese (escluse imprese individuali ed enti non commerciali) che, per il 2022, hanno dichiarato nel campo "F05 - Altri proventi e componenti positivi" un ammontare inferiore per almeno 5.000,00 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di *dante causa* desumibile dal modello di RLI per contratti in vigore nell'anno 2022;

- soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 che non hanno utilizzato i dati precalcolati resi disponibili nel Cassetto fiscale.

Alcune anomalie riguardano poi specifiche attività. Ad esempio, sono destinatarie di una segnalazione di anomalia:

- le imprese che esercitano l'attività di trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (ISA CG68U) con incongruenze, per il 2022, tra l'ISA presentato e i dati indicati ai fini dell'applicazione dello stesso (es.

mancata indicazione dei costi sostenuti per subvezione e del valore dei beni strumentali);

- i soggetti che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi (ISA CG91U) che presentano, per il 2022, incongruenze tra l'ISA presentato e il quadro dei dati contabili (ossia hanno compilato il quadro H, relativo al lavoro autonomo, anziché il quadro F);

- le imprese che hanno presentato l'ISA CG61U - Intermediari del commercio e che presentano per il 2022 incongruenze tra l'ISA presentato e gli elementi specifici dell'attività dichiarati (es. non è stato indicato se si tratta di agente mono o plurimandatario);

- le imprese del settore edile che presentano incongruenze nel valore delle rimanenze finali e con il valore dei servizi resi da subappaltatori.

Se sono rilevate più anomalie, le comunicazioni segnalano le tre più gravi.

Messa a disposizione della comunicazione nel Cassetto fiscale

Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente e sono anche trasmesse via Entratel all'intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

La disponibilità della comunicazione nel Cassetto fiscale è annunciata, per i soggetti abilitati ai servizi telematici, da un avviso personalizzato nell'area autenticata e inviato via mail o PEC ai recapiti disponibili.

Risposta alle comunicazioni tramite il software dell'Agenzia delle Entrate

A fronte della comunicazione, è possibile (e preferibile) fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il *software* reso disponibile dall'Agenzia (c.d. "Comunicazioni 2024"). Inoltre, ove si ritenga fondata l'anomalia, gli errori e le omissioni potranno essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, ricorrendo al ravvedimento per la riduzione delle sanzioni.

art. 1 co. 634 L. 23.12.2014 n. 190

Provvedimento Agenzia Entrate 1.7.2024 n. 281202

Il Quotidiano del Commercialista del 2.7.2024 - "In arrivo le comunicazioni di anomalia ISA" - Rivetti

RISCOSSIONE

[Modello F24 - Compensazione - Divieto di compensazione per ruoli superiori a 100.000,00 euro \(circ. Agenzia delle Entrate 28.6.2024 n. 16\)](#)

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 28.6.2024 n. [16](#), è intervenuta sul divieto di compensazione in presenza di ruoli complessivamente superiori a 100.000,00 euro ex [art. 37](#) co. 49-quinquies del DL 223/2006, da ultimo modificato dall'[art. 4](#) co. 2 del DL 39/2024.

Nella specie detto divieto opera per le deleghe di pagamento (modelli F24) presentate dall'1.7.2024 a prescindere da quando il pagamento del ruolo si ritiene scaduto.

Nella circolare si specifica che:

- ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000,00 euro non si contano i debiti oggetto di una dilazione dei ruoli non decaduta o di una rottamazione dei ruoli dilazionata non decaduta;

- se la dilazione decade, concorrono alla soglia di 100.000,00 euro le rate non ancora pagate, mentre, se si tratta di rottamazione, l'intero debito residuo inclusi sanzioni e interessi;

- tra i debiti rilevano non solo le imposte ma anche le sanzioni e gli interessi, essendo tuttavia

esclusi gli interessi di mora e i compensi di riscossione;

- il ruolo relativo ad imposte erariali può essere pagato mediante compensazione ai sensi dell'[art. 31](#) del DL 78/2010, ma solo utilizzando crediti per imposte erariali, non, quindi, crediti agevolativi (i ruoli derivanti da avvisi di recupero di crediti di imposta non possono in ogni caso essere pagati mediante compensazione).

La compensazione può avvenire se si tratta di crediti per contributi previdenziali e premi INAIL, però *“laddove operi il descritto divieto di compensazione, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti INPS o INAIL sia crediti per i quali opera l’inibizione alla compensazione”*.

Disciplina normativa

L'[art. 1](#) co. 94 lett. b) della L. 213/2023 ha inserito l'[art. 37](#) co. 49-quinquies del DL 223/2006, che successivamente è stato sostituito interamente dall'[art. 4](#) co. 2 del DL 39/2024.

Questa disposizione ha previsto che, a decorrere dall'1.7.2024, vige il divieto di avvalersi della

compensazione ex [art. 17](#) del DLgs. 241/97 per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate (accertamenti esecutivi), per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione giudiziale o amministrativa.

Detto divieto, però, non si applica:

- alla compensazione dei crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL, di cui all'[art. 17](#) co. 2 lett. e), f) e g) del DLgs. 241/97;
- con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Ai fini della verifica delle suddette condizioni, si applicano le disposizioni dell'[art. 37](#) co. 49-ter e 49-quater del DL 223/2006, in materia di controlli preventivi delle compensazioni.

È possibile il pagamento delle somme iscritte a ruolo o dei carichi affidati agli agenti della riscossione, relativi ad imposte erariali, mediante la compensazione di crediti relativi a imposte erariali, ai sensi dell'[art. 31](#) co. 1 quarto periodo del DL 78/2010.

Ulteriori specificazioni

La circolare in argomento specifica che:

- non può essere compensata l'eventuale eccedenza (a fronte di un ruolo scaduto per 130.000,00 euro e credito compensabile del contribuente per 200.000,00 euro, l'eccedenza di 70.000,00 euro non può essere compensata se prima non viene estinto il ruolo);
- la compensazione viene ripristinata se si scende sotto la soglia di 100.000,00 euro;
- non rileva la tipologia di ruolo (ordinario o straordinario o da riscossione frazionata);
- è vietata la compensazione di qualsiasi credito per imposte erariali e dei crediti di natura agevolativa (es. credito per ricerca e sviluppo e/o credito relativo a *bonus* edilizi).

Quanto all'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per presentare i modelli F24 contenenti compensazioni dall'1.7.2024, ex [art. 1](#) co. 94 - 96 L. 213/2023, detta circolare ha chiarito che:

- riguarda la compensazione di crediti di qualsiasi natura e importo;
- riguarda i modelli F24 non a “saldo zero”, in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale (per quelli a “saldo zero”, l'obbligo c'era già);
- riguarda anche la compensazione c.d. “verticale”, cioè che interviene nell'ambito dello stesso tributo, nel caso in cui venga esposta nel modello F24;
- si applica indipendentemente dall'invio del modello F24 all'intermediario in data anteriore;
- si applica indipendentemente dal rinvio del termine del 30.6.2024 che cadeva di domenica.

art. 37 co. 49 quinquies DL 4.7.2006 n. 223

Circolare Agenzia Entrate 28.6.2024 n. 16

Il Quotidiano del Commercialista del 29.6.2024 - "Divieto di compensazione per ruoli sopra i 100.000 euro con pagamenti parziali" - Cissello - Negro

Il Sole - 24 Ore del 29.6.2024, p. 26 - "Compensazioni, stretta già su F24 prenotati" - Caputo

A. Italia Oggi del 29.6.2024, p. 26 - "Compensazioni stoppate" - Poggiani

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Indebita compensazione di imposte - Divieto di compensazione per ruoli scaduti (art. 31 del DL 78/2010)" - Cissello A. - Negro M.

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

Assunzioni agevolate - Agevolazioni contributive - Assunzioni di percettori del Reddito di cittadinanza - Novità della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) - Istruzioni (circ. INPS 28.6.2024 n. 75)

Con la circ. 28.6.2024 n. [75](#), l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell'incentivo all'assunzione di percettori del Reddito di cittadinanza, introdotto dall'[art. 1](#) co. 294-296 della L. 197/2022 per il solo anno 2023.

Datori di lavoro interessati

Possono accedere all'incentivo tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Sono pertanto escluse le pubbliche amministrazioni, individuabili assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recate dall'[art. 1](#) co. 2 del DLgs. 165/2001.

Rapporti di lavoro interessati

L'incentivo spetta per le:

- nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Non rientrano nell'ambito di applicazione della norma:
 - i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;
 - i rapporti di lavoro intermittente;
 - le prestazioni di lavoro occasionale;
 - i rapporti di apprendistato;
 - i rapporti di lavoro domestico.

L'agevolazione contributiva spetta invece sia per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione sia per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (ai sensi della L. [142/2001](#)).

Misura e durata dell'incentivo

La norma riconosce un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in caso di assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza, effettuate dall'1.1.2023 al 31.12.2023.

L'esonero:

- ha una durata massima di 12 mesi;
- può essere fruito nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 666,66 euro e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Sono esclusi dall'esonero i premi INAIL e specifiche contribuzioni, quali, ad esempio:

- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'[articolo 2120](#) del codice civile" di cui all'[art. 1](#) co. 755 della L. 296/2006;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà (ex [artt. 26, 27, 29 e 40](#) del DLgs. 148/2015);
- il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Condizioni per la fruizione dell'incentivo

Il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, stabiliti dall'[art. 31](#) del DLgs. 150/2015, e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori previste dall'[art. 1](#) co. 1175 della L. 296/2006.

Inoltre, l'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Commissione europea ha autorizzato la concessione del beneficio:

- fino al 31.12.2023, con la decisione C(2023) 7480 *final* del 31.10.2023;
- dall'1.1.2024 al 30.6.2024, con la decisione C(2024) 2326 *final* del 5.4.2024.

Sul punto, l'INPS ricorda che è necessario rispettare anche le condizioni previste dalla sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 *final* del 23.3.2022.

Cumulabilità

Tenuto conto della misura (100% della contribuzione, entro il limite di 8.000,00 euro annui), l'esonero deve ritenersi strutturalmente non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Tuttavia, nei casi in cui l'utilizzo dell'esonero non esaurisca l'intera contribuzione datoriale oggetto di sgravio, lo stesso può ritenersi cumulabile con altre agevolazioni, nei limiti della

complessiva contribuzione.

Istruzioni UniEmens

L'INPS detta le istruzioni per la compilazione del flusso UnieEmens, distinguendo tra:

- generalità dei datori di lavoro;
- datori di lavoro con iscritti alla Gestione pubblica;
- datori di lavoro agricolo.

La generalità dei datori di lavoro può esporre il beneficio in oggetto dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della circolare in commento, valorizzando nell'elemento "CodiceCausale" il nuovo valore "ERCI". Invece, la valorizzazione dell'elemento "AnnoMeseRif", con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2023 a giugno 2024), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza deimesi di luglio, agosto e settembre 2024.

art. 1 co. 294 L. 29.12.2022 n. 197

Circolare INPS 28.6.2024 n. 75

Il Quotidiano del Commercialista del 29.6.2024 - "Fruibile l'incentivo per le assunzioni di beneficiari del Rdceffettuate nel 2023" - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 29.6.2024, p. 27 - "Sconto contributi collegato al Rdc" - Cannioto - Maccarone

Guide Eutekne - Previdenza - "Assunzioni agevolate - Incentivo assunzione percettori reddito di cittadinanza"

- Gallo B.

LAVORO SUBORDINATO

Adempimenti a carico del datore di lavoro - Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile - Biennio 2022-2023 - Modalità di compilazione e proroga del termine di presentazione (DM 2.7.2024 e DM 3.6.2024)

Con il DM [2.7.2024](#) è stato prorogato al 20.9.2024 il termine per la presentazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, ai sensi dell'[art. 46](#) del DLgs. 198/2006.

In precedenza, con il DM [3.6.2024](#) erano state definite le modalità per la relativa redazione, le quali devono essere utilizzate sia dalle aziende obbligate alla presentazione del rapporto, sia dalle aziende - pubbliche e private - che occupano fino a 50 dipendenti, le quali possono redigere il rapporto su base volontaria.

Termine originario e proroga

In fase di prima applicazione delle nuove modalità per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende con oltre 50 dipendenti, adottate con DM [3.6.2024](#), il termine per la relativa trasmissione, limitatamente al biennio 2022-2023, era stato originariamente fissato al 15.7.2024 ai sensi dell'[art. 4](#) co. 1 del predetto DM, con conferma, per le annualità successive, della data del 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

Il termine del 15.7.2024 è stato prorogato al 20.9.2024 dall'[art. 1](#) co. 1 del DM 2.7.2024.

Ragioni della proroga

Come emerge dal DM [2.7.2024](#), le ragioni della proroga del termine di trasmissione del rapporto sono le seguenti:

- agli aggiornamenti intervenuti sull'applicativo informatico predisposto per la compilazione, da parte dei datori di lavoro, del modulo per la redazione *on line* del rapporto;
- all'esigenza di garantire un termine congruo per la presentazione del rapporto limitatamente al biennio 2022-2023.

Modalità di redazione

La redazione del rapporto deve avvenire telematicamente mediante la compilazione del modulo allegato al DM [3.6.2024](#) utilizzando l'apposito applicativo informatico disponibile sul portale Servizi Lavoro (<https://servizi.lavoro.gov.it>) del Ministero del Lavoro.

L'applicativo è accessibile:

- da parte del legale rappresentante;
- da altri soggetti dallo stesso delegati o abilitati (come il responsabile del personale, i commercialisti o i consulenti del lavoro).

Per l'accesso è richiesto il possesso delle credenziali di accesso SPID/CIE.

Il processo di creazione del rapporto prevede il rispetto di alcuni step.

Gli utenti possono salvare il rapporto compilato in bozza e trasmetterlo in un momento successivo (comunque entro il nuovo termine del 20.9.2024).

A seguito dell'invio, è possibile scaricare la ricevuta e il pdf del rapporto inviato, che certifica l'avvenuta comunicazione del rapporto alla consigliera o al consigliere di parità regionale competente per territorio (come disposto dall'[art. 2](#) co. 9 del DM 3.6.2024, la redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto ai predetti soggetti).

Trasmissione di copia del rapporto

Una copia del rapporto e la relativa ricevuta vanno trasmessi dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro il medesimo termine previsto per la presentazione del rapporto (quindi, per il biennio 2022-2023, entro il 20.9.2024).

Una copia del rapporto deve poi essere resa disponibile al lavoratore che ne faccia richiesta per usufruire della tutela giudiziaria prevista dal DLgs. [198/2006](#):

- dalla consigliera o dal consigliere di parità;
- ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali.

art. 1 DM 2.7.2024 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali art. 46 DLgs. 11.4.2006 n. 198

DM 3.6.2024 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Il Quotidiano del Commercialista del 4.7.2024 - "Ulteriore proroga per il rapporto biennale sulla situazione del personale" - Gianola

Guide Eutekne - Lavoro - "Pari opportunità - Rapporto periodico sulla situazione del personale" - Gianola G.

Il Quotidiano del Commercialista del 5.6.2024 - "Rapporto biennale sulla situazione del personale unico per le aziende obbligate" - Gianola

Il Quotidiano del Commercialista del 2.7.2024 - "In scadenza la trasmissione del rapporto biennale sulla situazione del personale" - Gianola

Internazionale

NORME E DISPOSIZIONI COMUNITARIE

Direttive - Global Minimum Taxation - Imposta minima nazionale - Disposizioni attuative (DM 1.7.2024)

Il DM [1.7.2024](#), in attesa di pubblicazione sulla *G.U.*, reca le disposizioni attuative della *Qualified Domestic Minimum Top-up Tax* (QDMTT) italiana, definita "imposta minima nazionale" dall'[art. 18](#) del DLgs. 209/2023; l'imposta è stata istituita dal legislatore italiano sfruttando l'opzione concessa dall'[art. 11](#) della direttiva 2022/2523/UE al fine di consentire un prelievo prioritario, da parte di ciascuna giurisdizione, in relazione alle imprese a bassa imposizione localizzate sul proprio territorio.

Il prelievo, come ribadisce la Relazione illustrativa al decreto, è disegnato per essere concepito come "qualificato", di modo che esso possa essere detratto dall'imposizione integrativa complessivamente dovuta in relazione all'Italia, e possa consentire su base opzionale di assumere l'importo pagato a titolo di imposta minima nazionale pari all'imposizione integrativa complessivamente dovuta in Italia.

Le disposizioni attuative si muovono nel solco dell'[art. 18](#) del DLgs. 209/2023, a sua volta disegnato in coerenza con gli aspetti strutturali delle regole GloBE, meglio specificando alcune questioni tecniche di computo del tributo.

Presupposto dell'imposta

L'imposta minima nazionale è dovuta se l'aliquota di imposizione effettiva delle imprese localizzate in Italia appartenenti ad un gruppo multinazionale o nazionale è inferiore all'aliquota minima d'imposta, stabilita nel 15%.

A tali fini, la norma prevede regole applicative atte a garantire all'Italia una priorità del prelievo per le imprese localizzate in Italia a bassa imposizione. In particolare, l'art. 3 co. 3 del DM 1.7.2024 prevede che, nella determinazione dell'aliquota di imposizione effettiva delle imprese localizzate in Italia non si tiene conto delle:

- imposte rilevanti dovute da un'impresa proprietaria localizzata all'estero in applicazione di regimi CFC o di consolidato mondiale;
- imposte rilevanti dovute dalla casa madre estera in relazione alle stabili organizzazioni italiane;
- imposte pagate dalle imprese proprietarie estere sugli utili distribuiti da imprese localizzate in Italia. Il successivo art. 3 co. 4 del DM 1.7.2024 prevede che non si considerano tra le imposte rilevanti quelle dovute nelle situazioni speculari (imposte rilevanti dovute da imprese proprietarie italiane in applicazione del regime CFC di cui all'[art. 167](#) del TUIR o del regime di consolidato mondiale di cui all'[art. 130](#) del TUIR, ritenute subite dalle stesse imprese sugli utili distribuiti da partecipate estere, ecc.).

Determinazione dell'imposta

Con previsioni che, sotto questo profilo, divergono dalle regole GloBE, l'art. 4 del DM 1.7.2024 conferma il principio contenuto nell'[art. 18](#) co. 1 del DLgs. 209/2023 per cui l'imposta minima nazionale è prelevata indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano da parte di qualsiasi controllante del gruppo multinazionale o nazionale (sia esso la *ultimate parent entity* - UPE - una partecipante intermedia - IPE - o una partecipante parzialmente posseduta).

Il prelievo è determinato moltiplicando il profitto eccedente (*excess profit*) riferito all'Italia per l'aliquota dell'imposizione integrativa, ed è maggiorato dell'imposizione integrativa addizionale di cui all'[art. 36](#) del DLgs. 209/2023. Anche ai fini della determinazione dell'imposta minima nazionale è ammessa in deduzione la "riduzione per attività economica sostanziale" (SBIE), determinata considerando le riduzioni menzionate nell'[Allegato B](#) al DLgs. 209/2023 nel primo decennio di operatività delle nuove disposizioni.

L'art. 4 co. 5 del DM 1.7.2024 conferma che, se il gruppo esercita per un determinato esercizio l'opzione per il *Transitional CbCR Safe Harbour* di cui all'[art. 2](#) del DM 20.5.2024, l'imposta minima nazionale dovuta dal gruppo per tali imprese in quell'esercizio è pari a zero.

Al di fuori di questo caso:

- a norma dell'[art. 34](#) co. 4 del DLgs. 209/2023, l'imposta minima nazionale e l'imposta minima nazionale equivalente sono detratte dall'imposizione integrativa dovuta nel Paese di riferimento, se considerate QDMTT, ovvero imposte "qualificate" (la Relazione illustrativa al DM 1.7.2024 precisa che l'*Inclusive Framework on BEPS* pubblicherà liste di legislazioni nazionali che rispettano questi requisiti);

- a norma dell'[art. 34](#) co. 5 del DLgs. 209/2023, ripreso sul punto dall'art. 9 del DM 1.7.2024, su opzione dell'impresa dichiarante l'imposizione integrativa dovuta per un Paese è assunta pari a zero se l'imposta minima nazionale o l'imposta minima nazionale equivalente ivi dovuta rispetta le condizioni previste da un accordo internazionale sui regimi semplificati (anche in questo caso, la Relazione precisa che vi saranno apposite *peer reviews* periodiche).

Le regole di determinazione dell'imposta minima nazionale sono completate dagli artt. 5 e 6 del DM 1.7.2024, i quali disciplinano rispettivamente i principi contabili applicabili e le regole di conversione valutaria.

Responsabilità solidale e ripartizione dell'onere

L'art. 10 del DM 1.7.2024 attua quanto previsto dall'[art. 18](#) co. 7 del DLgs. 209/2023, il quale prevede un regime di responsabilità solidale tra le imprese del gruppo localizzate in Italia per il pagamento dell'imposta minima nazionale, fermo restando che il gruppo è comunque tenuto ad individuare il soggetto responsabile ea stabilire la ripartizione del relativo onere tra le imprese localizzate in Italia.

Sono stabilite allo scopo regole di priorità che addossano l'onere alle entità localizzate in Italia e, solo in loro assenza, alle altre entità del gruppo; al contrario, non vi sono indicazioni precise circa la ripartizione dell'onere, la quale dovrebbe a questo punto essere decisa in autonomia.

art. 18 DLgs. 27.12.2023 n. 209

art. 34 DLgs. 27.12.2023 n. 209

DM 1.7.2024 Ministero dell'Economia e delle finanze

Il Quotidiano del Commercialista del 4.7.2024 - **"Definite le regole per la "imposta minima nazionale"**" -

Odetto Il Sole - 24 Ore del 4.7.2024, p. 27 - **"L'imposta minima nazionale è «definitiva»"** - Grilli S.

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 12.6.2024 N. 264078

FISCALE

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONE ANNUALE - IVA 2024 - Dichiarazione IVA relativa al 2023 - Omessa presentazione o presentazione senza il quadro VE o con operazioni attive "irrisorie" - Comunicazioni ai contribuenti e alla Guardia di Finanza - Regolarizzazione

L'art. 1 co. 634 - 636 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) prevede che, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, siano individuate le modalità con le quali sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza elementi e informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle

agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti, affinché il contribuente possa:

- segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

In attuazione di tale disciplina, con il presente provvedimento vengono emanate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni:

- derivanti dal confronto fra i dati delle fatture elettroniche emesse e quelli dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente dai contribuenti soggetti passivi IVA, e la dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2023 (modello IVA 2024);
- da cui risulterebbe la mancata presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2023, ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000,00 euro.

Contenuto delle comunicazioni

Le comunicazioni in esame contengono:

- il codice fiscale, la denominazione o il cognome e nome del contribuente;
- il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice atto e il periodo d'imposta (2023);
- la data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;
- la data e il protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo d'imposta 2023, in caso di presentazione della dichiarazione senza il quadro VE o con operazioni attive "irrisorie".

Modalità di effettuazione delle comunicazioni

Le suddette comunicazioni sono:

- trasmesse al contribuente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivato dallo stesso;
- consultabili, da parte del contribuente stesso, all'interno del "Cassetto fiscale" presente nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e nel portale "Fatture e Corrispettivi".

Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Segnalazione di chiarimenti e precisazioni

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:

- richiedere informazioni;
- ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.

Regolarizzazione delle violazioni

Le violazioni commesse in relazione alla dichiarazione IVA per il periodo d'imposta 2023 possono essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Si ricorda, infatti, che il ravvedimento operoso può avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:

- un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione, ai sensi dell'art. 54-bis del DPR 633/72;
- un atto di accertamento.

In particolare, i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al 2023 possono sanare l'inadempimento:

- presentando la dichiarazione entro 90 giorni dal previsto termine del 30.4.2024, quindi entro il 29.7.2024;
- versando la sanzione ridotta di 25,00 euro (un decimo di 250,00 euro) per la tardività;
- corrispondendo le eventuali imposte dovute, gli interessi legali e la relativa sanzione ridotta per la violazione di omesso versamento, salvo avvalersi, con le previste maggiorazioni, del versamento differito del saldo IVA 2023.

Restano dovute autonomamente, in sede di ravvedimento, le sanzioni ridotte per le c.d. "violazioni prodromiche".